



**COMUNE DI
BORGONOVO VAL TIDONE**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 29.09.2023

Pubblicato senza seguito di opposizioni dal 17.10.2023 al 01.11.2023

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1 Oggetto del Regolamento	pag. 5
Art.2 Diffusione	pag. 5
CAPO I - IL CONSIGLIO COMUNALE.	
Art.3 Sessioni Consiliari	pag. 5
Art.4 Avviso di Convocazione: termini	pag. 5
Art.5 Sedute di Prima Convocazione	pag. 6
Art.6 Sedute di Seconda Convocazione	pag. 6
Art.7 Avviso di Convocazione: Consegna e Modalità	pag. 6
Art.8 Numero Legale dei Consiglieri per la validità delle votazioni	pag. 6
Art.9 Sedute senza la presenza del pubblico	pag. 7
Art.10 Adunanze "aperte"	pag. 7
Art.11 Disciplina dei Consiglieri	pag. 8
Art.12 Ordine del giorno	pag. 8
Art.13 Deposito degli Atti	pag. 8
Art.14 Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza	pag. 8
Art.15 Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno	pag. 9
Art.16 Disciplina della discussione	pag. 9
Art.17 Assessore non Consigliere	pag. 9
Art.18 Inosservanza dei tempi di intervento	pag. 9
Art.19 Fatto personale	pag. 9
Art.20 Mozione d'Ordine	pag.10
Art.21 Questione pregiudiziale e domanda di sospensione	pag.10
Art.22 Emendamenti	pag.10
Art.21 Chiusura della discussione e votazione delle proposte	pag.10
Art.23 Redazione del processo verbale delle proposte	pag.11
Art.24 Contenuto del verbale	pag.11
Art.26 Lettura dei verbali seduta precedente	pag.11
Art.27 Deliberazioni	pag.12
Art.28 Consigliere Incaricato	pag.12
Art.29 Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni	pag.12
Art.30 Interrogazione	pag.12
Art.31 Interpellanza	pag.13
Art.32 Mozione	pag.13
Art.33 Revisore dei Conti	pag.13

TITOLO II - DIRITTI DEI CONSIGLIERI	pag.13
Art.34 Diritto d’iniziativa	pag.13
Art.35 Richiesta di convocazione del Consiglio	pag.14
Art. 36 Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi	pag.14
Art.37 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti	pag.14
TITOLO III - COMMISSIONI CONSILIARI	pag.15
Art. 38 Costituzione delle Commissioni consiliari	pag.15
Art. 39 Presidenza e convocazione delle Commissioni	pag.15
Art. 41 Funzioni delle commissioni	pag.16
Art. 40 Funzionamento delle commissioni	pag.16
Art. 42 Segreteria delle Commissioni	pag.16
TITOLO IV - ALTRE COMMISSIONI	pag.16
Art. 43 Commissioni speciali	pag.17
Art. 44 Commissioni di studio	pag.17
TITOLO V - I GRUPPI CONSILIARI	pag.17
Art. 45 Costituzione e composizione	pag.17
Art. 46 Conferenza dei Capigruppo	pag.17
TITOLO VI –	
SEDUTE DEL CONSIGLIO IN COLLEGAMENTO WEB AUDIO VIDEO	pag.18
Art. 47 Riprese audio video delle sedute	pag.18
Art. 48 Principi e criteri	pag.18
Art. 49 Requisiti tecnici	pag.18
Art. 50 Convocazione	pag.19
Art. 51 Partecipazione alle sedute	pag.19
Art. 21 Svolgimento delle sedute via web audio video	pag.19
Art. 53 Sedute in forma mista	pag.20
Art. 54 Regolazione degli interventi in presenza e da remoto	pag.20
Art. 55 Votazioni	pag.20
Art. 56 Votazioni a scrutinio segreto per il collegamento da remoto	pag.20

Art. 57 Verbali	pag.20
Art. 58 Norme di rinvio	pag.21
Art. 59 Protezione dei dati personali	pag.21

TITOLO VII

RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE

Art. 60 Organizzazione delle Riprese	pag.21
Art. 61 Divieto di altre riprese	pag.21
Art. 62 Riprese a opera di emittenti televisive e radiofoniche	pag.21
Art. 63 Autorizzazione delle riprese	pag.21
Art. 64 Rimando normativo	pag.22
Art. 65 Norme transitorie	pag.22

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Le riunioni del Consiglio Comunale sono pubbliche e disciplinate dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
2. Le decisioni sui casi non disciplinati dalla Legge, dallo Statuto, o dal presente Regolamento, sono rimesse al Sindaco.

Art. 2 - Diffusione

A cura del Segretario Comunale copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione, e reso disponibile sul sito Internet Istituzionale del Comune.

CAPO I – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3 - Sessioni consiliari

- 1 Il Consiglio Comunale, si riunisce in sessioni Ordinarie, Straordinarie e d'Urgenza.
2. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono, di norma, presso la sede comunale, in apposita sala in cui sono esposte le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea ed il Gonfalone del Comune
3. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono aver luogo nell'ambito del territorio comunale presso una sede diversa da quella indicata al comma precedente, ove saranno esposte le predette bandiere ed il Gonfalone.
4. E' prevista la possibilità di registrazione delle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 4 - Avviso di convocazione: termini

1. L'avviso delle riunioni del Consiglio Comunale per le sessioni ordinarie e straordinarie con l'elenco degli argomenti da trattare deve essere recapitato ai Consiglieri rispettivamente almeno cinque e tre giorni prima della data fissata per la riunione, con contestuale deposito in Segreteria degli atti relativi, fermo che i suddetti giorni devono essere pieni ed effettivi, escludendo il giorno di invio dell'ordine del giorno e il giorno dell'adunanza. L'elenco degli oggetti da trattare può essere integrato fino a 24 ore prima della seduta.
2. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza per motivi rilevanti e indilazionabili, assicurando la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno ai Consiglieri Comunali con avviso e documentazione comunicati almeno 24 ore prima, escludendo il giorno di invio dell'ordine del giorno e il giorno dell'adunanza.
3. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio.

4. Nell'avviso di Prima Convocazione può essere indicata anche la data della Seconda Convocazione.

Art. 5 - Sedute di prima convocazione

1. La seduta è aperta all'ora stabilita della convocazione ed è dichiarata legalmente costituita quando è presente la metà più uno dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare il Sindaco.

2. Decorsi quindici minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza per mancanza di numero legale con la stesura di un verbale in cui sono indicati i nomi degli intervenuti e menzione delle assenze previamente giustificate. I punti posti all'ordine del giorno sono rinviati ad una adunanza di Seconda Convocazione.

Art. 6 - Sedute di seconda convocazione

1. E' seduta di Seconda Convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede a una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.

2. Anche la Seconda Convocazione deve essere fissata con avvisi nei termini e nei modi indicati nell'art. 4) del Regolamento ed è valida con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare il Sindaco. In tal caso, nella seduta non possono essere assunte deliberazioni che per Legge o per Statuto prevedano maggioranze speciali di voti validi.

3. Anche qualora l'avviso per la seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta di Seconda Convocazione l'avviso è comunque re-inviato a tutti Consiglieri.

Art. 7 - Avviso di convocazione: consegna e modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno è trasmesso per via telematica alla casella di posta elettronica indicata per iscritto dal Consigliere Comunale e dall'Assessore non consigliere, che devono accusarne ricevuta per via telematica entro la data del Consiglio Comunale.

2. E' osservata la stessa modalità di convocazione per il Revisore dei Conti, qualora ne sia richiesta la presenza.

3. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale dev'essere inoltre pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale dell'Ente.

Art. 8 - Numero legale dei Consiglieri per la validità delle votazioni

1. I Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto sono computati nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza.

2. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono computate al fine di calcolare il numero di votanti.

4. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, per i quali è richiesto un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al numero dei votanti.

5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto potrà essere posto all'ordine del giorno dalla seduta successiva.

6. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione o di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in un'adunanza successiva.

7. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Sindaco conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio approva" oppure "il Consiglio non approva".

8. Nel verbale è indicato il numero dei voti favorevoli, ed il nominativo dei contrari ed astenuti.

9. Nel verbale delle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 9 - Sedute senza la presenza del pubblico

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta per gli argomenti che comportano apprezzamento e/o valutazioni che potrebbero risultare lesive del prestigio e dell'onore altrui, o per un'effettiva esigenza di riservatezza.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Qualora nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla capacità, o moralità, o correttezza o comportamento di persone, il Sindaco invita il Consigliere a terminare, senza dare ad altri la parola per ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri delibera a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta per la continuazione della discussione del punto. Spetta al Sindaco, prima dell'autorizzazione alla ripresa dei lavori disporre che il pubblico presente, con esclusione delle persone indicate nel successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, gli Assessori esterni e al Segretario Comunale, il Revisore dei Conti e l'eventuale responsabile di servizio.

Art. 10 - Adunanze "aperte"

1. Per rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Sindaco sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale senza efficacia deliberativa, nella sua sede abituale o in luoghi diversi.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali politiche e sindacali, comitati, movimenti politici interessati ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi di non oltre dieci minuti a ciascuno dei rappresentanti di cui al comma 2), al fine di consentire il contributo di opinioni e di conoscenze e di illustrare al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate; ai singoli cittadini è consentito un intervento massimo di tre minuti.

4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate, anche in linea di massima deliberazioni e non possono essere assunti impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 11 - Disciplina dei Consiglieri

- 1 I consiglieri devono avere la compostezza nel tratto, la correttezza del linguaggio e, pur in assenza di specifiche prescrizioni un abbigliamento consono alla dignità del luogo.
- 2 Il Consigliere che turba l'ordine o lede l'onorabilità di altri è richiamato dal Sindaco.
3. Il richiamato può fornire spiegazioni, in seguito alle quali il Sindaco conferma o ritira il richiamo.
4. La persistenza della trasgressione comporta l'interdizione della parola e la conclusione dell'intervento.
5. Nell'ipotesi della persistenza dell'atteggiamento nonostante il richiamo, il Sindaco può sospendere temporaneamente la seduta ed allontanare il Consigliere dall'aula.

Art. 12 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli oggetti da trattare è predisposto dal Sindaco, su proposta della Giunta Comunale, delle Commissioni Consiliari o dai singoli Consiglieri.
2. Hanno diritto d'iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno i Consiglieri secondo quanto previsto dal successivo art. 34 e le Commissioni Consiliari ai sensi del successivo art. 40.
3. Qualora il diritto di iniziativa sia esercitato successivamente alla convocazione del Consiglio, l'argomento sarà inserito nella seduta successiva.
4. Qualora l'iniziativa rivestisse carattere di urgenza, il Sindaco, sentiti i Capigruppo, può integrare l'ordine del giorno già comunicato, ai sensi del precedente art. 4.
5. L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante ed è pubblicato all'albo pretorio online.

Art. 13 - Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione . Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al presente regolamento, con il testo corredato dei pareri di Legge previsti, completo di tutti i documenti necessari a consentirne l'esame. E' diritto-dovere del Consiglieri consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione e nei relativi allegati.

Art. 14 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza

1. Prima dell'inizio della seduta è possibile chiedere al Sindaco di effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza. Tali richieste devono avere, di regola, forma scritta e devono contenere specificatamente l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.
2. Il Sindaco, dopo aver comunicato al Consiglio le richieste pervenute concede la parola ai Consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste, per interventi di non più di tre minuti.

3. Il Sindaco può demandare le comunicazioni, come sopra pervenute, al termine della seduta consiliare.

4. In nessun caso possono essere deliberati argomenti non inseriti preventivamente nell'ordine del giorno consegnato ai Consiglieri.

Art. 15 - Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine in cui sono elencati gli argomenti nella convocazione non è vincolante per la loro trattazione che può essere modificato su proposta del Sindaco, di un Assessore, di un Consigliere e sottoposto a votazioni distinte.

2. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Sindaco o di un Consigliere o Assessore per essere proseguita, per ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima seduta o di una successiva.

Art. 16 - Disciplina della discussione

1. La parola per gli interventi al punto dell'ordine del giorno è accordata dal sindaco secondo l'ordine della richiesta.

2. Nella trattazione dell'argomento ogni avente diritto può intervenire due volte, la prima per non più di dieci minuti, la seconda quale diritto di replica esercitato in un tempo di cinque.

3. In occasione della trattazione del Bilancio e di variazione degli strumenti urbanistici, o di argomenti di particolare rilevanza, tali limiti sono raddoppiati.

4. L'intervento deve riguardare unicamente l'argomento in discussione.

Art. 17 - Assessore non Consigliere

Essendone equiparati nelle funzioni e nell'esercizio delle facoltà stabilite dalle leggi, gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute, con l'applicazione degli stessi limiti di tempo previsti per i Consiglieri.

Art. 18 - Inosservanza dei tempi di intervento

1. Un minuto prima dello scadere del termine del tempo a disposizione il Sindaco avvisa l'oratore.

2. Il Consigliere deve concludere l'intervento nel tempo previsto con la possibilità di utilizzare al momento il tempo concesso per il secondo intervento ai sensi dell'art. 16.

3. Scaduto il termine, dopo due richiami, il Sindaco toglie la parola all'oratore.

4. L'intervento per dichiarazione di voto non può in alcun caso eccedere la durata di tre minuti.

5. La discussione generale sull'argomento all'ordine del giorno si apre con la relazione del Sindaco o dell'Assessore incaricato dal Sindaco o di uno dei Consiglieri firmatari dell'argomento. La relazione non può superare la durata complessiva di quindici minuti

Art. 19 - Fatto personale

1. Il Consigliere può chiedere la parola per fatto personale quando, durante un intervento ritiene di essere stato leso nella propria onorabilità, ovvero quando ritiene che gli siano state attribuite opinioni non espresse o diverse da quelle manifestate.

2. Se la sussistenza del fatto personale è rilevata il Sindaco accorda la parola.
3. L'intervento per fatto personale non può eccedere i dieci minuti per ciascuna delle persone coinvolte.

Art. 20 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto a ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una deliberazione, siano osservati la Legge, lo Statuto ed il presente Regolamento.
2. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.
3. Il Sindaco, esprimendosi immediatamente sull'ammissibilità del richiamo, decide se concedere la parola al richiedente per l'illustrazione che sarà contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
4. Qualora la decisione del Sindaco non sia accettata dal proponente la mozione, la decisione spetta al Consiglio, previo intervento di tre minuti di due soli Consiglieri, uno a favore e uno contro.

Art. 21 - Questione pregiudiziale e domanda di sospensione

1. La questione pregiudiziale ha per oggetto la motivata richiesta di non discutere un determinato punto posto all'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva ha per oggetto la motivata richiesta di rinvio di una discussione o di una deliberazione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni Consigliere prima dell'inizio della discussione dell'argomento.
4. Iniziata la discussione di merito e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto le questioni pregiudiziali e sospensive devono essere proposte da almeno tre consiglieri o da un Capogruppo.
5. Il Sindaco, prima di mettere ai voti la proposta, consente l'intervento di due soli oratori, per non più di cinque minuti, uno a favore e uno contro.

Art. 22 – Emendamenti

1. Gli emendamenti di particolare brevità e con modifiche di importanza relativa, possono essere presentati anche verbalmente in corso di seduta. Sono dichiarati inammissibili gli emendamenti non accompagnati dai pareri di regolarità, qualora richiesti.
2. La presentazione di emendamenti comportanti spese significative o modificative di una proposta, devono pervenire per iscritto al Sindaco almeno ventiquattro ore prima della seduta, accompagnati dai pareri di regolarità.
3. Sugli emendamenti scritti il Sindaco richiede, tramite il Segretario, la verifica della presenza dei pareri di regolarità necessari per l'ammissibilità.
5. La precedenza nella discussione è determinata dal momento della presentazione dell'emendamento.
6. Ciascun consigliere può far proprio un emendamento a cui il presentatore rinuncia.

Art. 23 - Chiusura della discussione e votazione delle proposte

1. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Sindaco dichiara chiusa la discussione.

2. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata in forma palese, per alzata di mano.

3. Le votazioni a scrutinio segreto hanno carattere eccezionale e sono effettuate quando sono espressamente prescritte dalla Legge o dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e/o la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.

4. La votazione a scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede, previa individuazione di tre scrutatori di cui uno di minoranza.

5. Quando la Legge, lo Statuto o i Regolamenti stabiliscono che le nomine sottoposte a votazione debbano rispettare rappresentanze predeterminate di maggioranza e minoranze senza che ne siano espressamente precisate le norme che ne disciplinano l'elezione, è il Sindaco a stabilire la modalità di votazione necessaria ad assicurare tali rappresentanze.

Art. 24 - Redazione del processo verbale delle sedute

1. Di ogni seduta il Segretario redige il processo verbale, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal Consiglio Comunale.

2. Alle deliberazioni è assegnato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

Art. 25 - Contenuto del verbale

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai Consiglieri alla presenza del Segretario verbalizzante; con esso si dà atto del senso in cui si è manifestata la volontà del Consiglio con la maggioranza prescritta e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.

2. Il processo verbale deve: a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nominativi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura, l'annotazione dei Consiglieri giunti successivamente e di chi si è eventualmente allontanato; b) riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare; c) precisare il numero dei voti favorevoli e contrari a ogni proposta, indicando nominalmente gli astenuti, i contrari ed eventualmente chi si è allontanato dall'aula; d) indicare la seduta pubblica o segreta delle deliberazioni e la forma di votazione seguita.

3. Le dichiarazioni e gli interventi dei Consiglieri sono riportati in sunto con la possibilità di essere consegnati in forma scritta al Segretario con richiesta di inserimento nel Verbale.

4. Le espressioni ingiuriose o diffamatorie o offensive non sono riportate nel Verbale.

5. Nel Verbale delle sedute segrete è tutelata la riservatezza.

7. I verbali di deliberazione sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 26 - Lettura verbali seduta precedente

1. All'inizio della riunione il Sindaco chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali della seduta precedente. Se nessuno si pronuncia, gli stessi vengono posti in votazione.

2. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

3. Nell'intervento con le proposte di rettifica non è consentito rientrare in alcun modo nel merito dell'argomento. Segue la richiesta del Sindaco di conoscere se vi sono opposizioni alle stesse. Se nulla osta, la proposta di rettifica si intende approvata. In caso di contrarietà potranno

intervenire un Consigliere a favore ed uno contro per un massimo di cinque minuti ciascuno, con successiva votazione della proposta di rettifica.

4. Le proposte di rettifica approvate vengono riportate nel Verbale.

Art. 27 – Deliberazioni

1. Ultimata la seduta consiliare, il Segretario, sulla scorta del resoconto sommario degli interventi, redige in maniera completa e organica i relativi provvedimenti adottati dal Consiglio, secondo le norme fissate dalla Legge, che vengono dallo stesso firmati unitamente al Sindaco. Dispone poi per la pubblicazione nei modi e termini di legge.

2. Per ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno è redatta deliberazione.

3. Una volta completato l'iter, le deliberazioni vengono conservate in apposito archivio documentale digitale.

4. Le deliberazioni sono sottoscritte con firma digitale dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 28 - Consigliere Incaricato

1. Il Sindaco può incaricare uno o più componenti del Consiglio ad occuparsi di singole materie che richiedano speciale approfondimento, dandone comunicazione al primo Consiglio utile.

2. L'incarico può riguardare studi su determinate materie, compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni specifiche o altro senza implicazione di atti a rilevanza esterna o di gestione spettanti agli organi burocratici.

Art. 29 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. I Consiglieri possono presentare al Sindaco o agli Assessori Interrogazioni, Interpellanze e Mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la vita dei cittadini.

2. Le Interrogazioni, le Interpellanze e le Mozioni sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.

3. La risposta orale all'Interrogazione, alla Interpellanza e la discussione in merito alla Mozione avvengono alla presenza dell'interrogante, dell'interpellante o dei presentatori della mozione.

Art. 30 - Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda formulata per iscritto rivolta al Sindaco o alla Giunta, al fine di conoscere se un fatto sia vero, se dello stesso sia pervenuta informazione e del caso sia esatta, e se risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito.

2. Alle interrogazioni è data risposta orale dal Sindaco o da un Assessore.

3. La risposta orale alle interrogazioni avviene seguendo l'ordine di presentazione, salvo diversa disposizione del Sindaco senza che vi sia opposizione del Consiglio.

4. La risposta da parte dell'Amministratore a una interrogazione non può eccedere la durata di dieci minuti. Il Consigliere interrogante può replicare, nei tempi di cinque, esprimendo soddisfazione od insoddisfazione alla risposta,

5. Non sono consentiti altri interventi.

6. Le Interrogazioni possono essere presentate con richiesta di risposta scritta, alla quale il Sindaco dovrà rispondere entro trenta giorni.

Art. 31 - Interpellanza

1. L'Interpellanza consiste nella domanda formulata per iscritto circa i motivi di iniziativa della Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune.
2. La interpellanza può essere presentata dal singolo consigliere.
3. Indipendentemente dal numero dei firmatari è illustrata, in un intervento di non più di dieci minuti da un solo Consigliere.
4. Tutti i Consiglieri, nei tempi di cinque minuti possono intervenire sull'argomento oggetto della interpellanza.
5. Dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore, che non può eccedere i dieci minuti, l'interpellante può replicare con un intervento di cinque minuti.

Art. 32 - Mozione

1. La Mozione è una proposta concreta a) riguardante un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore b) atta a definire criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento c) al fine di far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti amministrativi o politici.
2. La Mozione deve essere presentata per iscritto da almeno un Consigliere.
3. Nel dibattito sono consentiti gli interventi di tutti i Consiglieri, dieci minuti per intervento.
4. La Mozione comporta un voto deliberativo.
5. Può essere ritirata dal presentatore in qualsiasi momento e può esser fatta propria da altro Consigliere.

Art. 33 - Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute consiliari su invito del Sindaco.
2. Può prendere parola:
 - a) durante la discussione di provvedimenti che il Consiglio intende adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b) per riferire periodicamente al Consiglio sui risultati della vigilanza esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Rendiconto di Gestione;
 - d) per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lettera c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

TITOLO II

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 34 - Diritto d'iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale, ed esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di

deliberazione, di atti di indirizzo e di ordine del giorno, e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla Legge e/o dallo Statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, sottoscritta dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale, informandone la Giunta, la trasmette al Segretario Comunale per l'Istruttoria. Il parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento è espresso dal Segretario Comunale.

4. Con la conclusione positiva dell'istruttoria la proposta è iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio con l'indicazione del proponente.

5. Del parere di estraneità alla competenza comunale il Sindaco informa per iscritto il Consigliere proponente.

Art. 35- Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Almeno un quinto dei Consiglieri, con la proposta di uno o più argomenti può richiedere la convocazione del Consiglio da tenersi entro quindici giorni.

2. Per gli argomenti in cui il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame e un dibattito generale, senza adozione di soluzioni o di deliberazioni, dev'essere allegata alla richiesta una relazione che illustra i singoli oggetti.

Art. 36 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. Il diritto è esercitato accedendo alle informazioni ed alla consultazione degli atti facendone richiesta direttamente al Segretario comunale o ai Funzionari responsabili degli Uffici e dei servizi.

3. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla Legge.

Art. 37 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale sono indicate le finalità d'uso connesse all'esercizio del mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti amministrativi dell'Ente.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è depositata al Protocollo su apposito modulo, riportante gli estremi dell'atto di cui si richiede copia e apporre la data e la firma e la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata soltanto per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene indicato un termine diverso per il rilascio. Gli atti relativi ad argomenti del Consiglio comunale già convocato dovranno essere disponibili in due giorni.

4. Ai sensi delle disposizioni di Legge le copie sono rilasciate in carta libera con espressa indicazione dell'uso limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 38 - Costituzione delle Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale ha la facoltà di costituire al suo interno Commissioni consiliari temporanee o permanenti.
2. Ogni Commissione è composta da cinque Consiglieri Comunali, di cui, in misura proporzionale, due rappresentanti della minoranza.
3. Maggioranza e minoranze designano ciascuna i propri rappresentanti.
4. La sostituzione dei componenti avviene con le stesse modalità.
5. In caso di mancata designazione dei componenti da eleggere o nel caso di non raggiungimento di accordo all'interno della maggioranza o all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, nel rispetto dei criteri del punto 2.
6. Le Commissioni permanenti durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale; le Commissioni temporanee durano in carica per il periodo indicato nella delibera di nomina.

Art. 39 - Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa tra i suoi membri, con votazione palese, a maggioranza.
2. Il Sindaco e gli Assessori Comunali non possono presiedere le Commissioni.
3. L'elezione del Presidente e del Vice presidente avviene nella prima riunione della Commissione, convocata dal Sindaco, entro trenta giorni dalla data in cui è esecutiva la deliberazione di nomina.
3. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del Vice presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende note le nomine predette alla prima seduta utile del Consiglio Comunale.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, di almeno un terzo dei Consiglieri Comunali, con l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro quindici giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione con modalità telematica almeno due giorni liberi prima. La convocazione corredata dell'ordine del giorno è comunicata, entro lo stesso termine, al Sindaco e agli Assessori delegati alle materie da trattare.

Art. 40 - Funzioni delle commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuito. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti e interventi, alla gestione di aziende, istituzioni e altri organismi dipendenti o partecipate dal Comune.
2. Le Commissioni possono provvedere all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione.
3. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale trasmette quelle relative a deliberazioni al Segretario Comunale per l'istruttoria prevista dalla legge. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria e i pareri favorevoli previsti, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio.

Art. 41 - Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno tre componenti.
2. Il Sindaco e i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche. A discrezione della Commissione, ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione
4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei Membri della Commissione.

Art. 42 - Segreteria delle Commissioni

1. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte dal funzionario comunale competente per materia.
2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione e il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione, redige e sottoscrive il verbale sommario delle adunanze e ne deposita copia in Segreteria.

TITOLO IV

ALTRE COMMISSIONI

Art. 43 - Commissioni speciali

1. Oltre alle Commissioni permanenti e a quelle d'inchiesta, disciplinate le prime dal presente regolamento e le seconde dallo Statuto Comunale, il Consiglio comunale può costituire commissioni speciali per l'esame di particolari argomenti fissandone preventivamente la durata.
2. La regolamentazione delle Commissioni speciali è deliberata di volta in volta dal Consiglio comunale.
3. La redazione dei verbali della Commissione speciale viene effettuata da un funzionario comunale incaricato dal Sindaco.

4. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o esprime alla Giunta i propri indirizzi in merito alle deliberazioni che la stessa dovrà adottare entro un termine prestabilito.

5. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Art. 44 - Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può conferire alle Commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera dei dipendenti comunali e/o di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione d'incarico. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente.

2. Il Presidente della Commissione riferisce periodicamente al Consiglio dell'avanzamento dei lavori e ne sottopone, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

TITOLO V

GRUPPI CONSILIARI

Art. 45 - Costituzione e composizione

1. Il Gruppo Consiliare è costituito, di norma dai Consiglieri eletti nella stessa Lista.

2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla Lista nella quale è stato eletto, deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, ovvero al primo Consiglio utile, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco, previa dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

3. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi costituisce un nuovo Gruppo Consiliare, comunicandolo per iscritto al Sindaco

4. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 125 del TUEELL in modalità telematica.

Art. 46 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco. Può concorrere a definire la programmazione e stabilire quant'altro risultati utili per all'attività del Consiglio.

2. La Conferenza Capigruppo è convocata dal Sindaco ogniqualvolta se ne rilevi la necessità.

3. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.

4. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco. Alla riunione possono partecipare gli Assessori, il Segretario Comunale o il suo sostituto, il Revisore Unico dei Conti ed i dipendenti comunali richiesti dal Sindaco.

5. La Conferenza è inoltre convocata dal Sindaco quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un Capogrupo.

6. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando impossibilitati a intervenire personalmente.

TITOLO VI

SEDUTE DEL CONSIGLIO IN COLLEGAMENTO WEB AUDIO-VIDEO

Art. 47 - Riprese audiovisive delle sedute

1. La diffusione in streaming delle sedute pubbliche ha la funzione di favorire l'informazione ai cittadini.
2. L'effettuazione di riprese audiovisive è consentita esclusivamente per le adunanze pubbliche del Consiglio Comunale, nel pieno rispetto dei diritti della cittadinanza e garantendo nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.
3. Le disposizioni del presente Titolo disciplinano lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale che si tengono di norma con collegamento audio-video diretto via web e delle sedute di cui al punto seguente.
4. In caso di esigenze straordinarie connesse a eventi eccezionali e imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, o comunque quando valutazioni di opportunità legate alla facilitazione della massima partecipazione lo necessitano, su decisione del Sindaco il collegamento può essere da remoto o misto (remoto e in presenza).

Art. 48 - Principi e criteri

1. Le sedute del Consiglio Comunale possono essere trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del Comune e in altri canali di diffusione digitale, con l'eccezione delle sedute o dei singoli punti aventi carattere segreto. La diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza escludendo alterazione del significato delle opinioni espresse.

Art. 49 - Requisiti tecnici per il collegamento da remoto

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità di tutti i componenti del Consiglio Comunale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo di consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità;
 - d) la possibilità, se necessario, di visionare e condividere tra i partecipanti la documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri;
 - f) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario verbalizzante abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta, soprattutto nelle fasi antecedenti e immediatamente successive alla votazione, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 50 - Convocazione

1. La convocazione avviene con le medesime modalità delle riunioni in presenza con espressa indicazione del ricorso al collegamento web audio-video.
2. La partecipazione alla seduta in collegamento web può riguardare anche uno o più Responsabili competenti per materie oggetto di trattazione.
3. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in collegamento web, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

Art. 51 - Partecipazione alle sedute

1. Il Consigliere Comunale che partecipa in collegamento web da remoto deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che mantenga il rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo.
3. Ciascun Consigliere o altri chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato.
4. All'inizio della seduta il Segretario Comunale accerta, mediante riscontro a video e appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire l'identificazione.
5. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
6. Ai fini della determinazione del numero legale sono conteggiati sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 52 - Svolgimento delle sedute via web audio-video da remoto

1. Le sedute del Consiglio comunale web audio-video da remoto debbono intendersi svolte nella Sala consiliare, nella quale deve essere presente il Sindaco e qualora possibile il Segretario Comunale o suo sostituto. In caso di impossibilità ad essere presente di persona il Segretario comunale o il suo sostituto possono collegarsi in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, TUEL.
2. I lavori dell'Assemblea sono regolati dal Sindaco secondo le prescrizioni del presente Regolamento che assume le determinazioni necessarie nei casi di insorgenza di problematiche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza.
3. Qualora un componente del Consiglio sia impossibilitato al collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento, il Sindaco, verificato il numero legale può dare corso all'Assemblea considerando assente giustificato il componente impossibilitato a collegarsi oppure può disporre una sospensione dei lavori fino a 20 minuti per consentire la partecipazione al Consigliere impossibilitato.
4. Qualora venisse meno il numero legale il Sindaco può disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di massimo 20 minuti, al fine di consentire il collegamento degli assenti a cui seguirà un'ulteriore verifica per stabilire la possibilità di continuazione.

Art. 53 - Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio Comunale possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. Nel caso è dato atto della contestualità della partecipazione di Consiglieri in presenza e da remoto per l'intera durata della seduta.

Art. 54 - Regolazione degli interventi in presenza e da remoto

1. Il microfono deve rimanere disattivato ed essere acceso solo per l'intervento e l'espressione del voto.
2. al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta senza interferenze nelle comunicazioni, il Sindaco invita i Consiglieri e chiede al personale addetto alla gestione tecnica della seduta, di disattivare i microfoni impropriamente attivati.

Art. 55 - Votazioni per le sedute da remoto o miste

1. Il voto è espresso con chiamata nominale che consenta l'accertamento della identità del Consigliere votante.
2. Il Sindaco, in sede di votazione, con l'assistenza del Segretario accerta con appello nominale, il voto espresso dai componenti partecipanti alla seduta web contestualmente ai voti espressi in presenza.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta è sospesa per 20 minuti. In caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Sindaco, qualora la votazione possa alterare le posizioni espresse, può rimandare la votazione.

Art. 56 - Votazioni a scrutinio segreto per il collegamento da remoto

Le votazioni a scrutinio segreto possono essere effettuate solo se è garantita dalla piattaforma l'espressione del voto non riconducibile ai singoli Consiglieri.

Art. 57 - Verbali

Il verbale delle adunanze dà atto della modalità con cui è svolta la seduta (attraverso il web o in forma mista), indicando:

- a) i Consiglieri in presenza ed i Consiglieri collegati,
 - b) la procedura con cui sono state espresse e accertate le votazioni.
3. il file della seduta dev'essere disponibile sul Sito istituzionale del Comune entro quindici giorni.

TITOLO VII

RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE

Art. 58 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo, è fatto rinvio alle norme sulle sedute in presenza.

Art. 59 - Protezione dei dati personali

Le riprese audio/video devono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori esterni, il Segretario comunale, i dipendenti dell'Ente e le persone invitate alle sedute. A tal fine le telecamere devono essere orientate

Art. 60 - Organizzazione delle riprese

1. Il Sindaco è tenuto a fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta della presenza di videocamere e della successiva trasmissione audio-video. I Consiglieri Comunali che non acconsentono a farsi riprendere dovranno dichiarare pubblicamente la loro contrarietà alle riprese che sarà riportata a verbale.

2. E' obbligo dell'Amministrazione affiggere cartelli all'ingresso della sala ad informazione delle riprese.

3. Le telecamere dovranno inquadrare esclusivamente l'oratore o lo spazio riservato ai componenti il Consiglio Comunale sempre nella sua interezza.

4. Non potranno essere oggetto di ripresa audio-video le pause e le interruzioni espressamente autorizzate dal Sindaco.

Art. 61 - Divieto di altre riprese

1. Al fine di tutelare l'integrità e onorabilità del Consiglio Comunale, stante la disponibilità di ripresa in streaming della seduta, è fatto divieto per chiunque di riprendere o fare dirette streaming o altro tipo di ripresa durante i lavori del Consiglio.

2. Al fine di tutelare la riservatezza dei presenti, o di oggetti di dibattito, sono comunque vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno a oggetto argomenti che attengono ad ogni dato coperto da riservatezza, ovvero qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 9.

Art. 62 - Riprese a opera di emittenti televisive e radiofoniche

1. Le trasmissioni streaming delle sedute consiliari dovranno essere in diretta.

2. Al fine di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito ad emittenti radiofoniche e televisive, titolari e/o responsabili di siti web o altri organi di diffusione, riprendere e trasmettere le sedute pubbliche del Consiglio Comunale.

3. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio Comunale, è consentito l'allacciamento a titolo gratuito della strumentazione tecnica di ripresa alla rete elettrica comunale, per il tempo strettamente necessario.

4. Sarà l'Amministrazione Comunale a predisporre le condizioni tecniche per poter procedere all'allaccio.

Art. 63 - Autorizzazione delle riprese

1. Le emittenti televisive, radiofoniche, i titolari di siti web o di altri organi di diffusione di massa che volessero, al solo fine di garantire l'informazione e la cronaca, effettuare riprese o registrazioni del Consiglio Comunale devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.

2. In casi del tutto eccezionali, anche soggetti terzi possono presentare domanda al fine di poter effettuare riprese, fornendo specifica motivazione.

3. Le domande di cui sopra devono essere presentate al Sindaco per iscritto almeno 48 ore prima dell'inizio della seduta pubblica, dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica richiedente e devono indicare a) nome, cognome, data di nascita e residenza del soggetto richiedente e b) lo scopo delle riprese.

4. L'autorizzazione è rilasciata ai richiedenti dal Sindaco. In caso di diniego ne devono essere illustrati i motivi.

5. Il contraente si impegna a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa.

6. L'utilizzo del materiale registrato per uno scopo differente da quello per cui le riprese o registrazioni sono state concesse, occorre una nuova autorizzazione scritta del Sindaco.

7. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori più emittenti, il Sindaco si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dal Regolamento al fine di ordinare nel modo lo svolgimento dei lavori.

Art. 64 - Rimando normativo

Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 65 - Norme transitorie

Agli adempimenti derivanti dal Regolamento si provvederà in fase di prima applicazione dopo l'approvazione e l'esecutività.

